



MOZIONE n. 2047 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alla formazione della figura professionale dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione.

Il Consiglio regionale

Visti:

- gli articoli 3 e 34 della Costituzione;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n.73.

Premesso che:

- alle persone con condizione di disabilità, al fine di svilupparne le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, viene garantito il diritto all'educazione ed all'istruzione mediante l'integrazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- il diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità.

Ricordato che ai sensi dell'articolo 13 della l. 104/ 1992:

- nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università l'integrazione scolastica delle persone con condizione di disabilità si realizza, fermo restando quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, anche attraverso “la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati”;
- gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a stipulare specifici accordi di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e che tali accordi risultano finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.

Richiamato il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);

Rilevato che:

- l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, è una figura fondamentale nell'ambito dell'ecosistema educativo e risulta certificata e riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) in linea con il d.lgs. 13/2013;
- la l. 104/92 afferma che spetta al dirigente scolastico richiedere, su sollecitazione della famiglia, l'assistente all'ente locale di riferimento, vale a dire la Provincia per le scuole secondarie di secondo grado ed il Comune per i gradi di istruzione inferiori. (al riguardo cfr: <https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/scuola-disabili-disegno-di-legge-assistenti-autonomia-e-com>);
- l'assistente all'autonomia e alla comunicazione si distingue dall'insegnante di sostegno e dall'assistente di base o igienico-personale, risultando per caratteristiche e funzioni affine alla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico chiamato ad affiancare l'insegnante di sostegno ed i docenti curricolari al fine di supportare lo studente nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici;
- per quanto afferisce alla procedura per l'assegnazione dell'assistente le famiglie interessate sono tenute a presentare richiesta al dirigente scolastico al fine di ottenere dall'ente locale competente l'assegnazione di detto assistente.

Considerato che:

- nel contesto soprarichiamato, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione svolge un ruolo essenziale nel garantire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- le principali funzioni svolte dalla suddetta figura professionale includono:
 - collaborare alla stesura e all'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e partecipare ai gruppi di lavoro per l'handicap (GLH);
 - programmare, realizzare e verificare interventi integrati con quelli educativi e didattici, in coordinamento con gli insegnanti curricolari e di sostegno;
 - promuovere l'autonomia dello studente con disabilità, proponendo strategie per il raggiungimento degli obiettivi formativi e di sviluppo personale;
 - favorire la socializzazione tra pari;
 - supportare interventi coordinati tra scuola e servizi sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, in linea con il PEI;
 - analizzare le richieste delle famiglie e promuovere una collaborazione efficace con esse;
 - contribuire alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti di transizione post-scolastica.

Preso atto che la Toscana attribuisce agli Enti locali - Comuni e Province - la competenza nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità e che tali enti possono collaborare con le aziende sanitarie locali e con altre realtà pubbliche e private al fine di garantire un supporto adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Considerato che:

- per quanto afferisce alla formazione degli operatori, la Regione Toscana promuove specifici percorsi formativi rivolti agli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- i sopracitati corsi risultano realizzati in collaborazione con INDIRE e con le Università di Firenze, Siena e Pisa, sotto la direzione organizzativa delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione;

Considerato che per quanto afferisce alla formazione della figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, la cui disciplina normativa è oggetto di discussione a livello parlamentare (Cfr. AA. SS. nn. 235, 1141, 793), attualmente i percorsi formativi posti in essere risultano offerti da molteplici soggetti ed in modo non uniforme sul territorio regionale;

Impegna la Giunta regionale

in relazione a quanto esposto in narrativa, in merito al fondamentale ruolo svolto dal profilo professionale specifico dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione:

- a valutare, anche in un'ottica di collaborazione tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, la possibilità di attivarsi affinché i corsi di formazione dedicati a questi operatori siano organizzati in modo diffuso sull'intero territorio regionale, nella prospettiva di formare e rendere reperibili questi assistenti personalizzati per studenti con disabilità anche nelle aree più periferiche e marginali della nostra Regione;
- ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché possa essere celermente approvata una disciplina uniforme, funzionale alla definitiva istituzione a livello nazionale del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi